Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 gennaio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1166.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 2 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona interessante la nuova strada da via Cavour al Colosseo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 2 di esecuzione del piano di massima per la zona interessante la nuova strada da via Cavour al Colosseo;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base alla delibera consiliare n. 388 del 10-11 marzo 1955, ha chiesto l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato sopradetto;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Società per azioni « Colosseo Domus » (1), Maria Laura Mozzetti in Marras (2), Mandolini Boera (3) e, fuori termine, le opposizioni: avv. Pediconi Giuseppe (4) e Corsetti Luigia (5);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto le opposizioni presentate;

Ritenuto che il progetto di variante prevede essenzialmente:

1) il vincolo ad edifici pubblici e l'arretramento dal filo stradale per l'isolato in angolo tra via Cavour e via dei Fori Imperiali;

2) il vincolo a zona di rispetto per l'Istituto Rivaldi e la destinazione a parco privato, con divieto di ogni fabbricazione, del giardino dell'Istituto stesso, compreso tra via del Colosseo e via dei Fori Imperiali;

3) l'arretramento delle costruzioni esistenti lungo la via del Colosseo;

4) l'assoggettamento dei restanti edifici di via del Colosseo, per un fronte di circa m. 50, al vincolo di demolizione e ricostruzione intensiva con particolari limitazione;

Considerato che appare opportuna l'iniziativa del comune di Roma di promuovere una variante per la sistemazione della zona in esame in quanto la zona stessa a seguito della realizzazione della nuova via dei Fori Imperiali ha subito notevoli modifiche che rendono inattuabili le previsioni del piano regolatore di massima e del piano particolareggiato;

Considerato che il progetto appare, nelle sue linee essenziali, meritevole di approvazione;

Che, peraltro, — poichè la sistemazione del tratto lungo via del Colosseo in angolo con via della Polveriera, da attuarsi mediante demolizione degli esistenti edifici e ricostruzione intensiva con particolari limitazioni, non appare, nelle proposte del Comune, ben studiata, in quanto mira alla sistemazione parziale di un ambiente di particolare importanza — è da prescrivere che la zona compresa tra via delle Terme di Tito e via del Colosseo venga stralciata per essere nuovamente studiata tenendo presente la necessità di un più ampio inquadramento e di una sistemazione generale di tutto l'insieme;

Che, inoltre, la sistemazione della zona compresa tra via del Tempio della Pace, via del Colosseo, via di S. Maria dei Monti e via dei Fori Imperiali, consistente in una totale trasformazione dell'edilizia ivi esistente, dovrà essere riesaminata dopo che il Comune, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, avrà provveduto a un più approfondito studio della

edilizia della zona, in ordine ad una auspicabile conservazione e ad una possibile utilizzazione degli antichi edifici di interesse ambientale;

Che la zona delimitata come sopra deve essere stralciata dal progetto di piano;

Considerato che le opposizioni presentate nei termini da: Società per azioni « Colosseo Domus » (1), Maria Laura Mozzetti in Marras (2), Mandolini Boera (3) e quelle fuori termine presentato dall'avv. Pediconi Giuseppe (4) e Corsetti Luigia (5), non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a questioni riguardanti le zone stralciate dall'approvazione;

Visto il voto n. 666 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 28 gennaio 1958;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse, è approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 2 di esecuzione della zona circostante alla nuova strada da via Cavour al Colosseo.

Le opposizioni Società per azioni « Colosseo Domus » (1), Mozzetti Maria Laura in Marras (2), Mandolini Boera (3), avv. Pediconi Giuseppe (4) e Corsetti Luigia (5), non danno luogo a provvedere.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1167.

Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;

Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1923, n. 729, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.

Con decreti Ministeriali sarà altresì indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.

Art. 2.

Il servizio che per primo adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unità di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.

L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti già schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione già esistenti.

Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.

Art. 3.

La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sarà data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 5. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1168.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 128 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Tiburtina, la ferrovia, via Monti di Pietralata, via di Pietralata e nuove vie di piano regolatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 1679 del 22 luglio 1957, ha chiesto l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato n. 128 di esecuzione della zona compresa tra via Tiburtina, la ferrovia, via Monti di Pietralata, via di Pietralata e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto Presidenziale 3 ottobre 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Società per azioni Alimenti Biogeni (1), Società per azioni Impresa Luigi Carnelli (2), Bruti Francesco (3), Società carte ed affini (4), Tozzi Ugolina (5);

Viste le deduzioni comunali alle opposizioni;

Ritenuto che con la variante di che trattasi il Comune ha proposto di apportare al piano particolareggiato n. 128 alcune modifiche di destinazione edilizia e di tracciati stradali, necessarie per sostituire alle generiche destinazioni di piano regolatore una razionale sistemazione che, tenuto conto delle particolari condizioni altimetriche del terreno, determini la volumetria e l'ubicazione dei singoli corpi di fabbrica in un complesso organico;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente:

a) la costruzione di una nuova strada lungo l'acquedotto Vergine;

b) lo spostamento di una strada normale alla Tiburtina;

c) il cambiamento di destinazione da intensiva ed industriale a zona con edilizia speciale determinata da apposito schema, illustrato nell'allegato *A*;

Considerato che la proposta variante non è conforme alle previsioni del piano regolatore di massima del 1931;

Considerato che il progetto presentato dal Comune risponde al criterio di dare un più organico e razionale assetto alla sistemazione edilizia della zona;

Che, al fine di contemperare l'organicità del progetto e il suo inserimento urbanistico, il Comune ha predisposto, tra l'altro, anche alcune modifiche ai tracciati stradali previsti dal piano particolareggiato, le quali, peraltro, non pregiudicano il piano di sistemazione viaria già previsto;

Che, di conseguenza, appare accettabile la previsione del nuovo viale in corrispondenza del tratto dell'acquedotto Vergine, viale che, oltre a soddisfare le esigenz di traffico della zona, realizza un migliore controllo tecnico dell'acquedotto stesso;

Che è del pari ammissibile la lieve traslazione dell arteria di piano particolareggiato normale alla Tiburtina e ciò al fine di consentire, oltre che un adeguato respiro dimensionale alla nuova sistemazione edilizia, il suo migliore innesto sulla Tiburtina, lontano dalla sua curva e quindi con maggiore agevolezza e sicurezza del traffico che si svolgerà da e per il quartiere progettato;

Considerato che le opposizioni presentate dalla Società per azioni Alimenti Biogeni (1), Società per azioni Impresa Luigi Carnelli (2), Bruti Francesco (3), Società carte ed affini (4), Tozzi Ugolina (5) non danno luogo a provvedere in quanto le aree oggetto dei ricorsi stessi ricadono al di fuori del perimetro della presente variante;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 680 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati e di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 28 gennaio 1958;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni Società per azioni Alimenti Biogeni (1), Società per azioni Impresa Luigi Carnelli (2), Bruti Francesco (3), Società carte ed affini (4), Tozzi Ugolina (5), è approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 128 di esecuzione della zona compresa tra la via Tiburtina, la ferrovia, via Monti di Pietralata, via di Pietralata e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto Presidenziale 3 ottobre 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in due planimetrie in scala 1:2000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 1169.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Alessano (Lecce).

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Alessano (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 134. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 1170.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Zogno (Bergamo).

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Zogno (Bergamo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 132. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1171.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santissima Vergine della Salute, in Cagliari.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° gennaio 1956, integrato con prospetto e con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia della Santissima Vergine della Salute, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1172.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, nel comune di Brescia.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 23 aprile 1950, integrato con codicillo del 17 febbraio 1958 e con due dichiarazioni rispettivamente del 10 e 14 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, nel comune di Brescia, e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 98. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1173.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località La Maddalena-Roana, del comune di Ferentino (Frosinone).

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferentino in data 22 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 26 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località La Maddalena-Roana del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 99. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto Presidenziale 27 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1957, registro n. 12, foglio n. 354, con il quale fu stabilito nel numero di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1957 58;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente anche per l'esercizio finanziario 1958 59;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è determinato per l'esercizio finanziario 1958-59 nel numero di una unità classificabile alla seconda categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1958
Registro n. 11, *foglio n.* 18

(7004)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1958.

Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 settembre 1957, n. 23, con la quale l'Amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Rivolta d'Adda, per Spino d'Adda, al confine con la provincia di Milano, verso Boffalora d'Adda;

2) da Porta Ombriano di Crema, per Cremosano, Quintano, Pieranica, Vailate, al confine con la provincia di Bergamo, verso Calvenzano;

3) dalla statale n. 10 « Padana Inferiore », in località Montanara, per Cà De' Stefani, Vescovato, Pescarolo ed Uniti, all'incrocio con la nuova circonvallazione a sud di Gabbioneta, presso Gabbioneta;

Visto il voto favorevole espresso nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 591, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade di cui sopra hanno i requisiti voluti dall'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici;

Considerato che tali requisiti sussistono anche ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per le strade in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Decreta:

Le strade:

1) da Rivolta d'Adda, per Spino d'Adda, al confine con la provincia di Milano, verso Boffalora d'Adda;

2) da Porta Ombriano di Crema, per Cremosano, Quintano Pieranica, Vailate, al confine con la provincia di Bergamo, verso Calvenzano;

3) dalla statale n 10 « Padana Inferiore », in località Montanara, per Cà De' Stefani, Vescovato, Pescarolo ed Uniti, all'incrocio con la nuova circonvallazione a sud di Gabbioneta, presso Gabbioneta, in provincia di Cremona,

sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

(55)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1958.

Istituzione in alcune Provincie del libretto di cui all'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini di cui all'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, il servizio per i contributi unificati in agricoltura provvederà al rilascio del libretto personale di cui all'articolo predetto, da valere per l'anno agrario 1959-60 o per quello 1960 61, a seconda che si tratti di Provincie ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare, nelle seguenti provincie:

Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Grosseto, Latina, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Art. 2.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il servizio per i contributi agricoli unificati presenterà il modello dei libretti per l'approvazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento predetto.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma del decreto Ministeriale 30 dicembre 1957, concernente la istituzione del libretto di cui all'art. 1 per le annate agrarie 1958-59 e 1959-60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959

Autorizzazione al Credito Fondano, con sede in Fondi (Latina), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Fondi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937,

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Credito Fondano, con sede in Fondi (Latina);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito Fondano, con sede in Fondi (Latina), è autorizzato a compiere nel territorio del comune di Fondi le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del l'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « chimica generale ed inorganica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(160)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Diego Giglia, nato a Campobello il 16 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Palermo a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguarlo all'Università di Palermo.

(59)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 74700/8717, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Girolamo Vitantonio fu Vincenzo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 710, riportate in catasto alla particella n. 110 del foglio di mappa n. 60 ed alla particella n. 55/parte del foglio di mappa n. 65, e nella planimetria tratturale con i numeri 586 e 213.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 74699/8716, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Girolamo Felice fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 800, riportata nel catasto alla particella n. 78/z del foglio di mappa n. 54, e nella planimetria tratturale con il n. 554.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 74705/8722, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Perrone-Capano Raffaele fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 3056, riportate in catasto alla particella n. 110/z del foglio di mappa n. 60 ed alla particella n. 6/parte del foglio di mappa n. 65, e nella planimetria tratturale con i numeri 588 e 215.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 74702/8719, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Giuseppe fu Savino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 397, riportate in catasto alla particella n. 75/o del foglio di mappa n. 46 ed alla particella n. 911 parte del foglio di mappa n. 61, e nella planimetria tratturale con i numeri 463 e 105.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 74711/8728, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Girolamo Giuseppe fu Michele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 1639, riportate in catasto alla particella n. 110/v del foglio di mappa n. 60 ed alla particella n. 29/parte del foglio di mappa n. 65, e nella planimetria tratturale con i numeri 587 e 214.

Con decreto Ministeriale in data 3 gennaio 1958, n. 75382/8574, è stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona demaniale estesa mq. 597, riportata in catasto alla particella n. 90/parte del foglio di mappa n. 60, e nella planimetria tratturale con il n. 197; per alienazione al signor Sforza Antonio fu Cataldo;

b) zona demaniale estesa mq. 59, riportata in catasto alla particella n. 89/parte del foglio di mappa n. 60, e nella planimetria tratturale con il n. 198, per alienazione al signor Callisto Pasquale fu Enrico;

c) zona demaniale estesa mq. 20, riportata in catasto alla particella n. 87/parte del foglio di mappa n. 60, e nella planimetria tratturale con il n. 199/*a*, per alienazione alla signora Mongelli Rosa fu Domenico;

d) zona demaniale estesa mq. 19, riportata in catasto alla particella n. 87/parte del foglio di mappa n. 60, e nella planimetria tratturale con il n. 199/*b*, per alienazione al signor Mongelli Francesco fu Domenico.

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, n. 7332/1097, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Giuseppe fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5580, riportata in catasto alla particella n. 12/*i* del foglio di mappa n. 59, e nella planimetria tratturale con il n. 687.

Con decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1958, n. 74713/8730, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Ardito Maria di Francesco, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 455, riportate in catasto alle particelle n. 75/*q*. e n. 75/*r* del foglio di mappa n. 46 ed alla particella n. 913/parte del foglio di mappa n. 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 466 e 108.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 75441/8592, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Maldera Vincenzo fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4050, riportata nel catasto alla particella n. 12/*b* del foglio di mappa n. 59, e nella planimetria tratturale con il n. 680.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 75440/8593, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bruno Michele fu Domenico, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 1575, riportate nel catasto alle particelle numeri 107/*c* e 181/parte del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con i numeri 374 e 68.

(6949)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 11 agosto 1956, n. 57735/14704, riguardante la sclassificazione, per la vendita al sig. Mininno Antonio fu Pasquale, di due zone del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 ottobre 1957, ove è detto « alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48 », leggasi « alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43 ».

(114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 ottobre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competenente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (cap. nom.)	Ammontare interessi arrotondato (cap. nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 27-10-1958	Registrazione alla Corte dei Conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	BARBARO FORLEO Regina fu Roberto maritata BRACCIO	29-11-52	2365	D. P. 24- 8-54	263	16-11-54	5112/3016	20-11-58	19	74	24.485 000	3.010 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BARTOLOMUCCI Gino fu Giacinto	18-12-52	3343	D. P. 24- 8-54	254	5-11-54	5113/3017	20-11-58	19	75	8.580.000	460.000	Id. Id	Id.
3	CASILLO Pasquale fu Francesco	18-12-52	3354	D. P. 14- 9-54	287	15-12-54	5114/3018	20-11-58	19	76	6.280.000	325 000	Id. Id.	Id.
4	DE VITO PISCICELLI TAEGGI Riccardo fu Giacomo	29-11-52	3030	D. P. 11- 4-55	136	15- 6-55	5115/3019	20-11-58	19	77	571.701	130.000	Id. Id	Id
5	GALANTE Paolo fu Gaetano .	18-12-52	3407	D. P. 23- 9-55	273	26-11-55	5116/3020	20-11-58	19	78	9.625.000	1.665.000	Id. Id	Id
6	MAGNANTE Luigia fu Vito .	18-12-52	3428	D. P. 27- 8-55	248	26-10-55	5117/3021	20-11-58	19	79	2.930.000	270.000	Id. Id.	Id
7	MARESCA Carlo fu Benedetto	27-12-52	3672	D. P. 2- 1-56	78	3.- 3-56	5118/3022	20-11-58	19	80	9.835.000	1.175.000	Id. Id	Id.
8	MARESCA Carlo fu Benedetto	27-12-52	3673	D. P. 16- 2-55	98	29- 4-55	5119/3023	20-11-58	19	81	3.265.000	305.000	Id. Id.	Id
9	MARESCA Luigi fu Benedetto	27-12-52	3671	D. P. 2- 1-56	78	31- 3-56	5120/3024	20-11-58	19	82	16.330.000	1.940.000	Id. Id.	Id.
10	NOTA Rosalba fu Nicola . .	27-12-52	3737	D. P. 16- 3-56	140	9- 6-56	5121/3025	20-11-58	19	83	640.000	80.000	Id. Id.	Id.
11	OSTUNI Adriano fu Saverio .	29-11-52	2490	D. P. 9-11-55	20	25- 1-56	5122/3026	20-11-58	19	84	4.835.000	595.000	Id Id	Id.
12	OSTUNI Adriano fu Saverio .	29-11-52	2491	D. P. 9-11-55	20	25- 1-56	5123/3027	20-11-58	19	59	39.025.000	4.815.000	Id. Id.	Id
13	SABINI Giulio di Pasquale .	18-12-52	3286	D. P. 22- 1-55	74	31- 3-55	5124/3028	20-11-58	19	60	2.490.000	265.000	Id. Id.	Id
14	SCHIAVONE-PANNI Alfredo fu Vincenzo	28-12-52	4286	D. M. 1-12-56	36	9- 2-57	5125/3029	20-11-58	19	61	4.002.233	890.000	Id. Id.	Id

Roma, addì 18 dicembre 1958

Visto, p il *Ministro* DATO

(6859)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Le indennità di espropriazione, dovute a sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità L.
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	
	Opera per la valorizzazione della Sila							
1	DE LUCA Salvatore, Giuseppe, Antonio e Luigi fu Saverio, per le rispettive parti	S. Giovanni in Fiore	153.83.70	1245	4-11-51	275/s. o. 2	29-11-51	2.474 689,80
2	FALCONE Antonio fu Raffaele	Acri	96.26.30	1439	18-12-51	299/s. o. 2	31-12-51	1.407.974,15
3	FERAUDO Gabriella ed Adelaide fu Francesco	Acri	29.80.00	1432	18-12-51	299/s. o. 2	31-12-51	468.786,35
4	GIANNONE Angelo fu Luigi	Acri	130.28.80	1435	18-12-51	299/s. o. 2	31-12-51	1.791 151,76
5	GIUNTI Pietro fu Leonardo	Strongoli	357.15.50	1467	24-12-51	299/s. o. 3	31-12-51	9.125.797,40
6	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Caloveto	73.86.40	861	12- 8-51	211/s. o 1	14- 9-51	1.492.352,25
7	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Paludi	130.81.60	859	12- 8-51	211/s. o. 1	14- 9-51	3.285.274,45
8	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Rossano	23.99.10	858	12- 8-51	211/s. o. 1	14- 9-51	641.279,10
9	MARTUCCI Giuseppe fu Arturo	Rossano	30.06.40	1421	18-12-51	299/s. o. 1	31-12-51	939.187,20
10	MONTANARI Aristide e Cesarina e FORTUNATO Anna Maria, per le rispettive parti	Verzino	252.73.80	680	15- 7-51	195/s. o.	27- 8-51	3.767.661,40
11	MONTEMURRO Alfredo fu Diego	Aprigliano	202.06.50	1413	18-12-51	299/s. o. 1	31-12-51	2.182.948,75
12	MURANO Serafino fu Nicola	Campana	97.72.30	1472	24-12-51	299/s. o. 4	31-12-51	2.313.013,07
13	ROMEI Luigi Andrea fu Donato	S. Giovanni in Fiore	113.58.96	901	30- 8-51	211/s. o. 2	14- 9-51	1.351.108,97
14	SOCIETA' ANONIMA GESTIONE IMMOBILIARE DELLA SILA (S.A.G I.S.), con sede in Carate Brianza	Aprigliano	104.22.30	1461	24-12-51	299/s o. 3	31-12-51	1.385.014,65
15	ZITO Michele fu Stefano .	Cirò	114.62.30	1482	24-12-51	299/s. o. 4	31-12-51	891.805,20
16	ZITO Michele fu Stefano .	Melissa	6.70.40	856	12- 8-51	211/s. o. 1	14- 9-51	293 010,90

Roma, addì 18 dicembre 1958

(6855)

Visto, p. il Ministro DATO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 13 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,10	623,40	623,28	623,50	623,20	623,20	623,40	623 —	623,10	623,50
$ Can.	643,95	645 —	644 —	644,25	643 —	644,25	644,75	644 —	643,75	644,75
Fr Sv	144,50	144,60	144,585	144,67	144,50	144,51	144,67	144,50	144,53	144,65
Kr D.	90,32	90,33	90,35	90,35	90,30	90,33	90,355	90,35	90,33	90,40
Kr N.	87,28	87,34	87,35	87,355	87,275	87,30	87,375	87,30	87,29	87,35
Kr Sv	120,40	120,50	120,50	120,525	120,40	120,43	120,515	120,45	120,44	120,50
Fol	165,18	165,34	165,33	165,355	165,30	165,22	165,36	165,20	165,22	165,20
Fr B	12,44	12,465	12,475	12,49	12,445	12,44	12,475	12,45	12,44	12,465
Fr Fr.	127,05	127,08	127,10	127,15	127,05	127,05	127,17	127 —	127,06	127,10
Lst.	1747,55	1748,75	1748,50	1749 —	1748,25	1748,05	1749 —	1747,50	1747,87	1748,50
Dm occ	149,08	149,18	149,22	149,20	149,17	149,11	149,20	149,12	149,13	149,20
Scell. Aust.	24,02	24,04	24,03	24,0475	24 —	24,04	24,04125	24,03	24,03	24,05

Media dei titoli del 13 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,15
Id. 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	87,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,65
Id. 5 % 1936	99,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,125
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,475
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,625
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,40
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1959

1 Dollaro USA	623,45
1 Dollaro canadese	644,50
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,352
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,52
1 Fiorino olandese	165,357
1 Franco belga	12,482
100 Franchi francesi	127,16
1 Lira sterlina	1749 —
1 Marco germanico	149,20
1 Scellino austriaco	24,044

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza con sede in Cosenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n 1279 l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cosenza;

Dispone:

Il senatore avv Nicola Vaccaro è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza con sede in Cosenza, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il Governatore MENICHELLA

(6990)

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'ordine amministrativo n. 66, in data 18 ottobre 1951, del Governo militare alleato, con il quale il rag Adolfo Parentin venne nominato presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria;

Visto il verbale della seduta del 23 marzo 1954 del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa di risparmio, nella quale il dott Girolamo Manzutto venne nominato presidente dell'anzidetto Comitato, in sostituzione del rag Adolfo Parentin che nella stessa seduta venne confermato membro del Comitato di sorveglianza;

Considerato che il rag Adolfo Parentin è deceduto, per cui occorre provvedere alla nomina del successore;

Dispone:

Il signor cav uff Aleduse de Fontana è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il Governatore. MENICHELLA

(6991)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a quarantotto posti di primo segretario, ottanta posti di segretario e centodieci posti, cumulativamente, di vice segretario e segretario aggiunto della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, con cui è disposta, tra l'altro, l'istituzione di un ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi ed in particolare il terzo comma dell'art. 6;

Veduto il decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 20 novembre 1957, col quale è stato indetto un concorso per titoli a posti di alcune qualifiche all'anzidetto ruolo della carriera di concetto, ai sensi del citato terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362;

Veduto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 novembre 1958, col quale il bando del concorso menzionato è stato revocato, salva la emanazione di un nuovo bando;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per accedere alle sottoindicate qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, per i contingenti di posti così distinti, per ciascun concorso:

a) concorso per titoli a quarantotto posti nella qualifica di primo segretario (coefficiente 325);

b) concorso per titoli a ottanta posti nella qualifica di segretario (coefficiente 271);

c) concorso per titoli a centodieci posti, cumulativamente nelle qualifiche di segretario aggiunto e vice segretario (coefficiente 229 e 202).

Ai predetti concorsi sono ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma di istituto secondario di secondo grado e che rivestano qualifica corrispondente o equiparata, nel trattamento economico, o anche superiore, a quella cui intendono concorrere.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendono partecipare ai suddetti concorsi dovranno produrre, domanda in carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. II, Roma. La domanda dovrà pervenire al predetto ufficio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la residenza;

d) l'Amministrazione, il ruolo e la qualifica (col relativo coefficiente di trattamento economico) a cui appartiene;

e) la sede di servizio e se comandato o distaccato, l'ufficio presso cui presti eventualmente di fatto servizio;

f) la qualifica per la quale concorre nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (se di sesso maschile);

h) se siano o non in corso procedimenti disciplinari a suo carico;

i) la dichiarazione di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso;

m) l'elenco dei titoli e certificati allegati.

La firma del candidato dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso cui egli presta servizio.

Coloro che intendono concorrere, oltre che a posti della qualifica corrispondente, nel trattamento economico, al coefficiente loro spettante, anche a posti di qualifica inferiore, devono produrre distinte domande, documentando, peraltro, una sola di esse.

Al presente bando è unito un modello da seguire per la compilazione della domanda.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) stato di servizio;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui il candidato è in possesso, o copia autentica di esso, e certificato dei voti conseguiti nel diploma, se questi non risultino dal diploma medesimo;

3) « curriculum », in cinque copie, redatto dal candidato, nel quale sia esposta particolareggiatamente l'attività svolta nell'Amministrazione a cui attualmente il candidato appartiene e anche in altre Amministrazioni alle quali sia precedentemente appartenuto, nel « curriculum » dovranno essere indicati altresì gli studi compiuti e ogni altro titolo, con cui il candidato ritenga di poter attestare la propria preparazione, la capacità e l'attitudine a svolgere le mansioni di collaborazione proprie della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi;

4) titoli e documenti che comprovino le dichiarazioni fatte dal candidato nel « curriculum »;

5) eventuali pubblicazioni di carattere amministrativo.

Coloro che hanno presentato al Ministero della pubblica istruzione domanda di partecipazione all'analogo concorso per titoli a posti della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1957, n. 286, e successivamente revocato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1958, n. 286, qualora intendano essere ammessi ai concorsi indetti col presente bando devono presentare nel termine prescritto una nuova domanda, insieme con lo stato di servizio aggiornato di cui al precedente n. 1), per i titoli e i documenti indicati nei numeri 2), 3), 4) e 5), possono fare esplicito riferimento a quelli già presentati al Ministero insieme con la precedente domanda di ammissione al concorso il cui bando è stato revocato.

Art. 3.

Il Ministero chiederà all'Amministrazione, da cui dipende il candidato, le note di qualifica e i rapporti informativi redatti nei confronti del medesimo, nonchè un particolareggiato rapporto da cui risultino le mansioni effettivamente da lui svolte, la qualità del servizio prestato, l'operosità e il rendimento, le qualità intellettuali e morali, allo scopo specifico di poter valutare le capacità, la preparazione e l'attitudine del candidato a svolgere compiti di collaborazione, sul piano amministrativo, con i funzionari della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi. Per quanto riguarda il personale comandato o distaccato presso uffici diversi da quelli propri del ruolo di appartenenza dovranno essere indicate nel rapporto, con la massima precisione la durata del comando o distacco e le mansioni effettivamente svolte.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente della Commissione, e da altri quattro membri, uno dei quali professore di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali, e tre impiegati della carriera direttiva della predetta Amministrazione centrale aventi qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione avrà a disposizione cento punti per la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti. I criteri di ripartizione dei punti e di valutazione dei titoli saranno stabiliti dalla Commissione.

Si formeranno distinte graduatorie per ciascuno dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1.

Sono inclusi nella graduatoria i concorrenti che raggiungono almeno 60 punti su 100. Sono dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti disponibili per il rispettivo concorso I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentrano nella nomina ai vincitori rinunziatari o dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella nuova qualifica secondo l'ordine di graduatoria, conservando l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

I graduati per il concorso di una determinata qualifica non hanno titolo all'inquadramento nella qualifica inferiore, anche se nel concorso relativo a tale qualifica restino posti disponibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1958
Registro n. 93, foglio n 239

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L 200 (anche da coloro che avevano già inviato domanda di ammissione al concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 286 del 20 novembre 1957).

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . (provincia di . .) il . residente in . . (provincia di . . .) dipendente dal Ministero in quanto appartenente al ruolo . con la qualifica di . . (coefficiente . .) in servizio nella sede di (1) . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a n posti di (2) . . nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 2 dicembre 1958

Dichiara. che la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente , che non sono in corso procedimenti disciplinari a suo carico, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Indica il seguente recapito presso il quale desidera che gli vengano inviate eventuali comunicazioni

Allega:

1) lo stato di servizio (3) e gli altri seguenti titoli e documenti (ovvero fa riferimento ai seguenti titoli e documenti già allegati alla domanda di ammissione al concorso per titoli a . posti di . indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 286 del 20 novembre 1957, poi revocato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1958, n. 286)

2) . . .

3) .

4) . . . .

ecc.

---

(1) Se il candidato è comandato ad ufficio diverso da quello proprio del ruolo a cui appartiene, indichi l'Ufficio presso cui di fatto presta servizio

(2) Indicare la qualifica corrispondente a quella ricoperta (1° segretario, coefficiente 325; segretario, coefficiente 271; segretario aggiunto coefficiente 229; vice segretario, coefficiente 202).

(3) La presentazione dello stato di servizio aggiornato è obbligatoria, anche se ne sia stato presentato un altro a corredo dell'eventuale domanda di ammissione al concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 286 del 20 novembre 1957, poi revocato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 novembre 1958

(108)

Avviso di concorso a due posti di volontario vice conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, riservato agli assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni — ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241 — ha determinato di conferire numero due posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili mediante esame-colloquio fra gli assistenti universitari.

Per l'ammissione all'esame anzidetto è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza,

B) sia stato nominato assistente universitario o in seguito a concorso ai sensi dell art 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, e successive modificazioni;

C) abbia almeno cinque anni di continuato lodevole servizio.

D) sia assistente ordinario all'insegnamento di diritto civile, o commerciale, o di istituzioni di diritto privato o di storia del diritto italiano,

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira e sia in possesso degli altri requisiti necessari per la nomina

I requisiti di cui alle precedenti lettere debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'esame-colloquio

La domanda di ammissione, redatta in carta legale da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili - deve essere presentata all'Archivio notarile superiore o distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza dell'aspirante, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Alla domanda deve — a pena di decadenza — essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire millecinquecento eseguito presso un Archivio notarile superiore o distrettuale.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino — da richiedersi al competente Archivio notarile — con l'autentica del notaio, relativa alla fotografia e alla firma dell aspirante, e l'applicazione di una marca da bollo da lire duecento.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito,

2) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università ove lo stesso è stato conseguito,

3) gli estremi del provvedimento di nomina ad assistente, la Università o Istituto superiore presso cui presta servizio nonchè la durata del servizio stesso,

4) l'accettazione — in caso di nomina — di qualsiasi residenza,

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il possesso di tutti gli altri requisiti necessari per la nomina all'impiego cui aspira.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i prescelti a visita medica di controllo.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della fotografia nonchè della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole poi al competente Procuratore della Repubblica.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande comunica al Ministero un elenco delle istanze ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume dettagliate informazioni sulla condotta morale e civile del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale nonchè dei certificati dei carichi pendenti, richiede alla competente autorità accademica la conferma della validità del titolo di studio e invia quindi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili - le domande come sopra completate.

Gli aspiranti che abbiano superato l'esame colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale degli Archivi notarili - nel termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello del colloquio da ciascuno di essi sostenuto i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circ 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta bollata da lire 100

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta bollata da lire 100

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 487 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta bollata da lire 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi ex combattenti della guerra 1915 18 o per fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e invalidi di cui alle leggi 5 gennaio 1955, n 14 (art. 9) e 3 aprile 1958, n. 467 (articoli 1 e 2), i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione d'invalidità rilasciata in carta libera dalla rappresentanza provinciale dell O N I G.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di cui agli articoli 8 e 9 legge 5 gennaio 1955, n 14 e all'art 2 legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207 dovranno presentare un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'O.N P A G

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi ex combattenti della guerra 1915-18 o per i fatti d arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod 69 rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione.

I profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legge 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l attestazione prevista dall'art 5 del decreto del Ministero dell'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 100

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, a tale fine gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili - nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) certificato in carta legale da lire cento del rettore della Università o Istituto superiore, attestante la nomina ad assistente ordinario ai sensi dell'art 130 del testo unico approvato regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 o dell art 14 regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, nonchè la continuità e qualità del servizio prestato per almeno cinque anni,

b) certificato in carta bollata da L 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

c) diploma originale di laurea in giurisprudenza o relativa copia in bollo da lire 200, autenticata da notaio,

d) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi,

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere a), b) e d) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui gli aspiranti hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti prescritti.

L'esame-colloquio, che si effettuerà a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, verterà sulle materie sottoelencate e sarà diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio cui aspirano:

1) diritto privato,

2) diritto amministrativo,

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili,

4) diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari;

5) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti avranno comunicazione della data in cui si svolgerà l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice ai termini dell'art. 5 regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, e dell'art. 3 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio non si intende superato se l'aspirante non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame-colloquio. A parità di merito la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro per la grazia e giustizia riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.

I prescelti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante ai vice conservatori (coefficiente 229) della carriera direttiva degli Archivi notarili.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno — previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione — la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali — ove il giudizio sia ancora sfavorevole — il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 18 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(6957)

Annullamento della prova scritta del concorso-esame di Stato di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (tabella A II), indetto con i decreti Ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nelle Scuole e negli Istituti di istruzione media tecnica, approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185,

Veduto il decreto Ministeriale 26 agosto 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1957, col quale sono stati indetti i concorsi esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti medi di istruzione,

Veduto il decreto Ministeriale 18 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 2 dicembre 1957, che approva il diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche dei predetti concorsi-esami di Stato,

Tenuto presente che il giorno 19 dicembre 1958 nella sede di Catania, in occasione dello svolgimento della prova scritta del concorso a cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici (tabella *A* II), la maggior parte dei candidati presenti in aula si è rifiutata di sostenere la prova, allegando irregolarità nella comunicazione dei temi di esame;

Considerato che la Commissione giudicatrice del concorso, nel predisporre, ai sensi dell'art. 44 del citato regolamento, i due temi, uno di argomento letterario e l'altro storico, da proporre alla scelta dei candidati, aveva effettivamente omesso di includere il tema storico nei pieghi sigillati inviati a taluni Provveditori agli studi;

Ritenuto che lo svolgimento della prova è da considerarsi irrituale e che pertanto deve essere annullata;

Decreta:

La prova scritta del concorso-esame di Stato per l'insegnamento di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (tabella *A* II), svoltasi il giorno 19 dicembre 1958, nelle sedi indicate con il decreto Ministeriale 18 novembre 1957, è dichiarata nulla.

Con successivo decreto sarà stabilita la nuova data della prova medesima.

Roma, addì 22 dicembre 1958

Il Ministro: MORO

(124)

Nuova data della prova scritta del concorso-esame di Stato di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (tabella A II), indetto con i decreti Ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1957, con il quale furono indetti concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione secondaria,

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1957, con il quale furono prorogati al 31 agosto 1957 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi,

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1957, con il quale, in applicazione della legge 7 agosto 1957, n. 701, furono dettate nuove modalità per la partecipazione ai citati concorsi e ulteriormente prorogati al 31 ottobre 1957 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1957, con il quale fu stabilito il diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche dei predetti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria,

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1958, con il quale la prova scritta del concorso esame di Stato per l'insegnamento di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici, svoltasi il giorno 19 dicembre 1958 nelle sedi indicate con il citato decreto Ministeriale 18 novembre 1957, è stata dichiarata nulla;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso-esame di Stato per l'insegnamento di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (tabella *A* II), indetto con i decreti Ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957 avrà luogo, nelle sedi indicate all'art. 6 del bando di concorso, il giorno 2 marzo 1959, alle ore 8.

Art. 2.

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso esame di Stato, di cui al precedente art. 1, i candidati si intendono ammessi alla relativa prova scritta con riserva.

Art. 3.

La prova scritta del predetto concorso-esame di Stato si svolgerà, per la sede di Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, e, per le altre sedi, negli Istituti che saranno tempestivamente indicati, mediante avviso nell'albo, dai Provveditori agli studi delle sedi stesse.

Roma, addì 7 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

(125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Sassari;

Visti il decreto Ministeriale 30 novembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso.

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Frajese dott. Vittorio	punti	75,50	su 132
2. Fiorentin dott. Aldo	»	75,22	»
3. Madau Diaz dott. Gaetano	»	74,66	»
4. Ferrari dott. Gino	»	72,51	»
5. Chiarello Salvatore	»	68,50	»
6. Mazzoni dott. Francesco	»	65,58	»
7. Calabro Vincenzo	»	65 —	»
8. Troccoli Bernardini	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(115)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1958, registro n. 28, foglio n. 308, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo;

Ravvisata la necessità di fissare il giorno in cui dovrà aver luogo la prova scritta del concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1958, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, il giorno 9 febbraio 1959.

Roma, addì 3 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: RUSSO

(159)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 25750, in data 8 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1957;

Visti i decreti prefettizi n. 25750 in data 8 luglio 1958, n. 31671, in data 3 settembre 1958, n. 36141, in data 4 ottobre 1958, n. 41400, in data 8 novembre 1958, con i quali sono stati dichiarati i vincitori dei posti a concorso, tenuto conto delle rinuncie pervenute;

Considerato che il dott. Sergio Cella, dichiarato vincitore della condotta di Pomonte (Marciana) non ha assunto servizio nel termine assegnatogli e, quindi, è da considerarsi rinunziatario al posto, in conformità a quanto espressamente indicato nell'invito trasmessogli;

Che i dottori Schiuma e Fazzi a suo tempo interpellati da questa Prefettura, non hanno dichiarato di accettare la condotta di Pomonte, ove si fosse resa libera;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto che i decreti prefettizi sopra citati sono stati pubblicati nei modi di legge;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fausto Parlanti è dichiarato vincitore della condotta medica di Pomonte (Marciana).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 29 dicembre 1958

p. *Il prefetto*: D'AMORE

(84)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 23548 San., in data 25 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n. 23548 del 25 giugno 1958, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del predetto concorso nonchè i successivi decreti prefettizi che, in conseguenza di rinunzia espressa da parte dei vincitori, modificano l'assegnazione delle sedi;

Considerato che il dott. Benedetto Finocchiaro ha rinunziato alla diciassettesima condotta medica del comune di Catania;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta medica sopramenzionata rimasta vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Nicolò Scavone è assegnata la diciassettesima condotta medica del comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 29 dicembre 1958

Il prefetto: RIZZO

(83)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47382/3/San., in data 29 luglio 1958, con il quale il dott D'Urzo Onofrio è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Dasà;

Vista la deliberazione n. 21, in data 27 novembre 1958, con la quale il Consiglio comunale di Dasà ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal predetto sanitario dalla titolarità della condotta medica,

Visto il decreto prefettizio n 47381 del 29 luglio 1958, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955, fra i quali era compresa la condotta di Dasà;

Viste le indicazioni di sede, in ordine di preferenza, fatte dai candidati che seguono il dott. D'Urzo in graduatoria;

Viste le dichiarazioni di rinunzia, per la condotta di cui trattasi, fatte dai dottori Pelaia Corrado, Sorrentino Paolino e Amelio Antonio;

Vista la dichiarazione di accettazione del dott Panzitta Salvatore;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott. Panzitta Salvatore è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Dasà in sostituzione del dottor D'Urzo Onofrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Dasà

Catanzaro, addì 27 dicembre 1958

Il prefetto: DE LORENZO

(82)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 4195 del 6 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957;

Visto il decreto prefettizio pari numero del 2 dicembre 1958 concernente l'ammissione al concorso degli aspiranti,

Visti i verbali della graduatoria compilati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio pari numero del 9 agosto 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Burro Giovanni	punti 51,84	su 100
2. Bovio Giovanni	» 49,85	»
3. Verrillo Carlo	» 48,22	»
4. Mazzeo Nino	» 46,16	»
5. Pengue Luigi	» 45,63	»
6. Torre Cesare	» 45,12	»
7 Roscia Bernardo	» 44,74	»
8. Giangregorio Carmine	» 44,23	»
9. D'Ambrosio Giulio	» 41,92	»
10 Lombardi Dionisio	» 41,48	»
11 Giurazza Giacomo	» 41,25	»
12. De Nicola Libero Antonio	» 40,56	»
13. Rega Luigi	» 39,54	»
14 Onofrio Nicola	» 39,35	»
15. Pelosi Giuseppe	» 39,02	»
16. Di Lella Roberto	» 39 —	»
17. Fusco Domenico	» 38,91	»
18. D'Alessio Michele	» 37,68	»
19. Giuliano Eduardo	» 37,51	»
20. Romano Pasquale	» 36 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 22 dicembre 1958

Il prefetto: DE PALO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957;

Viste le istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Burro Giovanni: condotta medico chirurgica di Amorosi;

2) Bovio Giovanni: condotta medico chirurgica di Ginestra degli Schiavoni;

3) Verrillo Carlo: condotta medico chirurgica di Castelvenere;

4) Mazzeo Nino: condotta medico chirurgica di San Leucio del Sannio;

5) Pengue Luigi: condotta medico chirurgica di Arpaise;

6) Torre Cesare: condotta medico chirurgica di Montefalcone Val.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 22 dicembre 1958

Il prefetto: DE PALO

(81)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.